

Novità sui Servizi di Pagamento

D.Lgs. 11/2010 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE

25 febbraio 2010

Gentile Cliente,

La informiamo che dal 1° marzo 2010, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 11/2010, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva sui Servizi di Pagamento ("PSD" – 2007/64/CE), vengono apportate sostanziali modifiche ai servizi di pagamento e alle carte di pagamento (bancomat, carte di credito, prepagate), mentre per i servizi di incasso le nuove regole saranno applicate entro il 5 luglio 2010.

La nuova direttiva europea disciplina i servizi di pagamento bancari uniformando le regole che governano i servizi erogati dalle banche, riducendo i tempi di lavorazione e fornendo al cliente maggiori informazioni a corredo delle operazioni stesse.

In generale i pagamenti, per i quali non è richiesta la conversione valutaria, saranno effettuati entro un giorno lavorativo successivo alla ricezione della disposizione (flussi telematici) o entro due giorni lavorativi successivi nel caso di ordini cartacei (consegna disposizione in filiale).

L'ambito territoriale di applicazione comprende:

- l'"Unione Europea – UE" comprendente i 27 Stati membri (con l'estensione ai territori d'oltremare);
- le 3 nazioni appartenenti allo "Spazio Economico Europeo – SEE" (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Si allega in calce la lista dei paesi.

Tuttavia anche i pagamenti che hanno il solo pagatore (il soggetto addebitato) o il solo beneficiario situato in uno dei paesi membri sono soggetti alla "PSD" relativamente alle regole della "data valuta".

Ciò significa che:

- al pagatore, se ubicato in un paese membro, non potrà essere applicata una valuta con data precedente alla data di addebito;
- il beneficiario, se ubicato in un paese compreso nell'ambito territoriale, avrà immediatamente la disponibilità dei fondi con pari data valuta.

Le nuove regole si applicano a tutti i servizi di pagamento, ma non agli assegni e cambiali, effettuati nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Oltre l'euro quindi rientrano in ambito PSD anche le altre 12 valute degli stati non appartenenti all'area euro.

BONIFICI

Tra le varie disposizioni introdotte, alcune hanno impatti immediati, ad esempio sin dal 1° marzo verranno modificate le regole che governano i processi di lavorazione dei bonifici come di seguito descritto.

IDENTIFICATIVO UNICO - il codice IBAN

L'identificativo unico è la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente (utente dei servizi di pagamento) deve fornire alla Banca (prestatore del servizio di pagamento) per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un'operazione di pagamento.

OBBLIGO DI INSERIMENTO DEL CODICE IBAN DEL BENEFICIARIO

Le principali novità sono:

- per ordinare un bonifico il cliente deve necessariamente inserire l'IBAN (identificativo unico) del destinatario, altrimenti l'ordine non è accettato;
- non sono pertanto più utilizzabili le "vecchie" coordinate bancarie nazionali (ABI, CAB e conto).

La Banca dell'ordinante (pagatore) esegue correttamente l'ordine se rispetta l'IBAN indicato dal proprio cliente. A sua volta la banca del beneficiario esegue correttamente l'accredito dell'operazione di pagamento se rispetta l'identificativo unico (IBAN) contenuto nell'ordine.

Il codice IBAN dei propri rapporti collegati al servizio @time è reperibile in Conto corrente e Servizi> Funzioni di utilità> Coordinate bancarie.

DATA RICEZIONE DELL'ORDINE e "orari limite" della giornata

La data ricezione dell'ordine è la data in cui l'ordine di pagamento perviene alla banca.

Qualora l'ordine pervenga alla banca:

- in una giornata non operativa (ad esempio tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto "CUT-OFF",

l'ordine si considera ricevuto la giornata operativa successiva.

La tabella degli orari limite "CUT-OFF" è riportata in calce alla presente e nei Fogli Informativi a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito internet della medesima.

DATA ESECUZIONE – Eliminazione del principio "Data Valuta del Beneficiario"

Dal 1° marzo 2010 non sarà più possibile definire una data "Valuta beneficiario". Il pagatore potrà invece richiedere l'esecuzione dell'ordine ad una certa data, chiamata "Data Esecuzione".

La "Data Esecuzione" è il giorno in cui viene eseguito l'ordine e comporta:

- il contestuale addebito nel conto del pagatore con pari valuta;
- l'accredito alla banca del beneficiario entro la giornata lavorativa successiva. Quest'ultima banca deve immediatamente accreditare e rendere disponibile l'importo al beneficiario con pari valuta.

La "Data Esecuzione" del bonifico in nessun caso può essere antecedente alla data di consegna dell'ordine.

Per prenotare l'esecuzione di un'operazione in data futura è pertanto sufficiente indicare la data dell'operazione che la banca deve rispettare. La data dell'operazione da indicare è:

- "data esecuzione" per disposizioni impartite tramite canale internet (www.atime.it);
- "data esecuzione" per le transazioni allo sportello;
- "data esecuzione" per Remote Banking; questa tipologia di ordine consente anche di indicare data valuta banca beneficiario (data in cui la somma perviene alla banca del beneficiario). Nel caso in cui vengano indicate entrambe le due date sarà data priorità alla data valuta banca beneficiario.

TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE

Qualora il cliente non indichi alcuna "Data Esecuzione", l'operazione verrà eseguita (con immediato addebito sul conto del pagatore ed accredito alla banca del beneficiario il giorno successivo):

- nella stessa giornata operativa di ricezione in caso di disposizioni telematiche;
- entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione se l'ordine è disposto su supporto cartaceo (cioè 1 giornata operativa aggiuntiva rispetto alle disposizioni telematiche).
- entro 3 giornate operative per disposizioni multiple gestite da service (es. ordini multipli in numero maggiore di 10 pagamenti).

VALUTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO

Dal 1° marzo:

- la “data valuta” degli addebiti non potrà mai essere antecedente alla “data contabile” dell’operazione (data in cui l’importo viene addebitato sul conto del pagatore);
- la “data valuta” degli accrediti non potrà essere successiva alla data in cui l’importo viene accreditato sul conto della banca del beneficiario che immediatamente deve a sua volta accreditare e rendere disponibile l’importo al beneficiario con pari valuta.

VALUTA COMPENSATA

Per valuta compensata si intende quel principio in forza del quale la valuta di addebito, coincidente con la data di esecuzione, coincide anche con la valuta di accredito alla banca del beneficiario.

Ne consegue che i soli trasferimenti che avranno “valuta compensata” sono i bonifici interni (conto del beneficiario presso la stessa banca del pagatore) e i BIR (bonifici di importo rilevante), nonché i Giroconti, cioè trasferimento di fondi tra conti correnti esistenti presso la stessa banca con medesima intestazione.

SPESE APPLICABILI alle operazioni “estero”

Ogni Banca applica le commissioni e le spese concordate con il proprio cliente.

Pertanto, se il pagatore ed il beneficiario vorranno accollarsi in maniera differente le spese di pagamento, dovranno regolare gli importi della transazione in debita conseguenza.

Le commissioni e le spese relative all’operazione vengono indicate dettagliatamente e separatamente sulla modulistica contabile e sul riepilogo mensile.

Se un’operazione di pagamento comporta conversioni valutarie da parte della banca del pagatore (non trovando applicazione la normativa PSD), il cliente può decidere se le spese sono: suddivise (share), interamente a carico suo (our) o interamente a carico del beneficiario (ben).

Al fine di offrire un livello di servizio più elevato e soddisfacente si suggerisce al Cliente di optare, per quanto possibile, per le disposizioni elettroniche e di verificare nel caso di presentazioni su supporto cartaceo la completezza e la correttezza dei dati informativi.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla nuova normativa può rivolgersi direttamente alla sua Filiale.

PAESI RIENTRANTI NELL’AMBITO DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD

STATI MEMBRI dell’UNIONE EUROPEA (UE)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

TERRITORI D’OLTREMARE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

territori francesi d’oltremare (Guadeloupe, Martinique, Guyana Francese, Reunion), isole Azzorre, Madera, isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra.

PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) NON APPARTENENTI ALL’UE

Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

DIVISE RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD

DIVISE dell'UNIONE EUROPEA (UE)

Euro, Lev Bulgaria (BGL), Corona Danimarca (DKK), Corona Estonia (EEK), Lats Lettonia (LVL), Litas Lituania (LTL), Zloty Polonia (PLN), Sterlina Regno Unito (GBP), Corona Repubblica Ceca (CZK), Leu Romania (RON), Corona Svezia (SEK), Forint Ungheria (HUF).

DIVISE DE PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) NON APPARTENENTI ALL'UE

Corona Islanda (ISK), Franco Svizzera*** (CHF), Corona Norvegia (NOK).

*** Il Franco Svizzera rientra nell'ambito di applicazione in quanto è la divisa adottata dal Liechtenstein.

LISTA ORARI LIMITE per la ricezione degli ordini - "CUT-OFF"

- disposizioni impartite tramite il canale internet (www.atime.it): ore 19:00 delle giornate operative per la banca
- disposizioni cartacee: orario di sportello
- disposizioni BIR e Bonifici Urgenti: ore 15:00 delle giornate operative per la banca
- disposizioni Remote Banking ore 13:30 delle giornate operative per la banca